CIRCOLARE 02/2023

SICUREZZA e SALUTE SUL LAVORO

09 Maggio 2023

Nuovo DECRETO LEGGE MAGGIO 2023 IN MATERIA DI LAVORO
Modifiche Importanti per la Tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori

Il 04 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale **il D.L 48 in Materia di LAVORO e, all'art.14 riporta modifiche ed integrazioni importanti per il Testo Unico Sicurezza e Salute sul Lavoro (D.lgs.81/08)**

In questa informativa Si **Vuole elencare le principali novità introdotte al fine di prenderne coscienza ed eventualmente integrare (ove necessario) la documentazione presente in azienda, così come attuare misure di prevenzione e protezione qualora carenti e pianificare la formazione aziendale** ***(lavoratori, datori di lavoro, preposti, addetti emergenze e primo soccorso…)***

1) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEL DATORE DI LAVORO

Integrazione art.37 c.2: Il datore di lavoro assicura a ciascun lavoratore formazione adeguata e monitora anche che la stessa sia eseguita in applicazione degli accordi sulla formazione vigenti e rispetto della normativa sulla formazione sia da parte di chi eroga formazione sia da parte dei destinatari della formazione stessa.
modo, il

Integrazione art.71 e 72: Verifica delle attrezzature a noleggio o concessione uso.

Il datore di lavoro verifica la conformità delle attrezzature a noleggio o in concessione e che gli addetti all'utilizzo dell'attrezzatura abbiano attestazione di adeguata formazione; il noleggiatore verifica che sia presente una dichiarazione dell'attestazione della formazione dei soggetti che utilizzano l'attrezzatura stessa valida per tutta la durata del noleggio

Integrazione art.73 c.4 Aggiunto il comma 4bis: il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'art.71 c.7 (carrelli elevatori, ple, gru, macchine movimento terra, etc..) DEVE provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico

Integrazioni art.87 c.2 sono aggiunte le sanzioni per datore di lavoro, dirigente noleggiatore di attrezzature per le inadempienze dell'art.73 c.4 bis

2) NOMINA DE MEDICO COMPETENTE/OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Sostituzione art. 18 c.1 del D.Lgs.81/08: La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria NON solo per i casi specificati dal Decreto, MA DEVE ESSERE ATTUATA QUALORA PREVISTO A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Diventa così centrale la collaborazione del Medico Competente per la valutazione dei rischi a seguito della quale il Datore di Lavoro identifica i casi per cui è utile attuare un programma di sorveglianza sanitaria per la tutela della Salute dei Lavoratori esposti a rischi specifici od attività in qualche modo logoranti (valutare anche esito della valutazione stress LC, guida autoveicoli prolungata…)

MODIFICHE art. 25 c.1 del D.Lgs.81/08
Visita medica di Assunzione: Il M.C. deve richiedere al lavoratore obbligatoriamente la cartella sanitaria del precedente datore di lavoro al fine di poter redigere una giudizio di idoneità alla mansione complessivo, tenuto conto dei contenuti della cartella sanitaria precedente
Impedimento all'incarico per gravi e motivate ragioni: è il medico competente stesso che DEVE comunicare il nominativo del sostituto al datore di lavoro

LABOR CONSULTING supporta le aziende nella verifica della documentazione presente e si occupa direttamente e tramite collaboratori specializzati della formazione aziendale (*lavoratori, datori di lavoro, preposti, addetti emergenze e primo soccorso…*)

Chiamaci per un consulto o richiedi ulteriori informazioni

Consulta/Acquista i corsi di formazione in programma

LABOR CONSULTING
di Marchisio Roberto
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Via Sempione,150
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
Tel. 0331.1120012
P. IVA 02573620032
C.F:MRCRRT60D19L219K
www.laborconsulting.net